

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 101/05

24 novembre 2005

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-366/04

Georg Schwarz/Bürgermeister der Landeshauptstadt Salzburg

**L'AUSTRIA PUÒ VIETARE LA VENDITA DI GOMME DA MASTICARE PRIVE DI
CONFEZIONE IN DISTRIBUTORI AUTOMATICI**

Il divieto è giustificato da motivi di tutela della salute.

In Austria vige il divieto di vendita di dolci contenenti zucchero o surrogati dello zucchero privi di confezione in distributori automatici.

Nonostante tale divieto, il sig. Schwarz ha messo in commercio diversi tipi di gomme da masticare privi di confezione in distributori automatici a Salisburgo (Austria). A causa di tale immissione in commercio, il sindaco della città di Salisburgo ha avviato un procedimento a suo carico.

Il sig. Schwarz ha allora presentato un ricorso avverso tali decisioni dinanzi all'Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg facendo valere l'incompatibilità della normativa austriaca sull'igiene dei dolci con il diritto comunitario e in particolare con il principio della libera circolazione delle merci.

In tale contesto, il detto giudice ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee una questione pregiudiziale.

Nella sua sentenza la Corte constata, innanzi tutto, che il confezionamento dei dolci distribuiti mediante distributori automatici non è oggetto di armonizzazione da parte della direttiva sull'igiene dei prodotti alimentari¹. I provvedimenti nazionali in tale settore vanno quindi valutati alla luce delle disposizioni del Trattato CE in materia di libera circolazione delle merci.

¹ Direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/43/CEE, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 175, pag. 1).

La Corte rileva poi che la disposizione austriaca ostacola la libera circolazione delle merci. Gli importatori che intendono mettere in commercio, mediante distributori automatici, dolci a base di zucchero in Austria, infatti, sono obbligati a confezionarli, il che rende più onerosa la loro commercializzazione in tale Stato membro. Inoltre, i distributori automatici concepiti per merci non confezionate non possono essere utilizzati per merci confezionate.

La Corte ritiene tuttavia che il divieto in esame è **giustificato**, in quanto costituisce una **misura adeguata e proporzionata per tutelare la salute**. In passato, infatti, è stato accertato che i dolci non confezionati, nei distributori, sono esposti sia a germi patogeni provenienti dai consumatori, sia all'umidità e agli insetti.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: DE, EN, ES, FR, IT, PL, HU, SL

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Raffaella Cetrulo

tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674